

872.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|------|
| Comunicazioni | 3 | (Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) .. | 19 |
| Missioni vevoli nella seduta del 7 marzo 2001 | 3 | (Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) .. | 21 |
| Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3, 4 | (Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) .. | 27 |
| Corte dei conti (Trasmissioni di un documento) | 4 | (Sezione 8 – Ordini del giorno) | 35 |
| Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento) | 5 | Disegno di legge di conversione S. 4947 (approvato dal Senato) n. 7647 | 37 |
| Richieste ministeriali di parere parlamentare | 5 | (Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) | 37 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 6 | (Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) | 39 |
| ERRATA CORRIGE | 6 | (Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) | 47 |
| Disegno di legge S. 3512 (approvato dal Senato) n. 7570 ed abbinata proposta di legge n. 5240 | 7 | Disegno di legge S. 4338-4336-ter (approvati, in un testo unificato, dal Senato) n. 7351 .. | 70 |
| (Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) .. | 7 | (Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) .. | 70 |
| (Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) .. | 11 | (Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo) | 74 |
| (Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) .. | 13 | (Sezione 3 – Ordini del giorno) | 79 |
| (Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) .. | 16 | | |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 marzo 2001.**

Acquarone, Aloisio, Angelini, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Saraca, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Turco, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aloisio, Biondi, Bordon, Borrometi, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, Detomas, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nan, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Paissan, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Saraca, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Turco, Visco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 6 marzo 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MONACO ed altri: « Modifica all'articolo 111-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attività di vendita svolta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale » (7677);

MAROTTA: « Modifica all'articolo 37 del codice civile, concernente il fondo comune delle associazioni non riconosciute » (7678);

BACCINI: « Istituzione del registro nazionale dei consulenti di infortunistica stradale presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo » (7679);

LUCIDI ed altri: « Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma » (7680);

CARLESI: « Modifica degli articoli 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza psichiatrica » (7681);

GASPARRI e FINO: « Interventi in favore del comune di Bisignano in occasione delle celebrazioni per il Beato Umile » (7682);

GIOVANARDI: « Modifica all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di congedi straordinari per motivi sanitari in favore degli invalidi civili » (7683).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni
dal Senato.**

In data 6 marzo 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 127-301. — Senatori MANIERI ed altri; COSTA: «Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce» (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (7676).

In data 7 marzo 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 1456-B. — Senatori MANZI ed altri: «Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici» (*già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato*) (4509-B);

S. 4833-4855-4873. — Senatori MONTELEONE ed altri; BONATESTA; GAMBINI ed altri: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero» (*approvata dal Senato*) (7684).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

S. 4870. — «Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni» (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (7662) *Parere delle Commissioni III, V, XI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

IV Commissione (Difesa):

S. 1456-B. — Senatori MANZI ed altri: «Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici» (*già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato*) (4509-B) *Parere della V Commissione;*

VII Commissione (Cultura):

S. 127-301. — Senatori MANIERI ed altri; COSTA: «Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce» (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (7676) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

XII Commissione (Affari sociali):

S. 1859 — Senatori GRECO ed altri: «Nuove norme in favore dei minorati uditivi» (*approvata dal Senato*) (7664) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettere in data 5 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Autorità portuale di Marina di Carrara, per gli esercizi 1998 e 1999 (doc. XV n. 323);

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», per gli esercizi 1998 e 1999 (doc. XV, n. 324);

Istituto nazionale di statistica (Istat), per l'esercizio 1999 (doc. XV, n. 325).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 1° marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e delle società controllate (doc. CLXI, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Claudio MALAGOLI a presidente dell'ente nazionale risi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante variazione dell'intervento presentato dal comune di Campoformido (Udine) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1999, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 1999.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 2001.

Il ministro della difesa, con lettera in data 7 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S numero SMD 001/2001 relativo alla sorveglianza del campo di battaglia, denominato Coalition Aerial Surveillance and Reconnaissance (CAESAR).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 aprile 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante il riordino del consiglio superiore dei lavori pubblici per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 aprile 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2001-2003.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 aprile 2001.

Il ministro delle politiche agricole e forestali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'esercizio finanziario 2001, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 6 marzo 2001, pagina 15, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire la parola « faibe », con la parola « foibe ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 3512 — REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE (APPROVATO DAL SENATO) (7570) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: GIORDANO ED ALTRI (5240)

(A.C. 7570 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Soci lavoratori di cooperativa).

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Soci lavoratori di cooperativa).

Sopprimerlo.

1. 11. Gazzara.

Sopprimere il comma 1.

1. 12. Gazzara.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge si riferisce alle imprese che hanno scopo mutualistico costituite come società cooperative ed ha per finalità l'inquadramento del socio lavoratore di cooperativa, distinguendo il rapporto associativo dal rapporto di lavoro instaurato tra il socio e la cooperativa sulla base del regolamento di cui al successivo articolo 6.

1. 13. Covre, Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: si applicheranno dopo un anno dalla data di entrata in vigore.

1. 14. Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: si riferiscono con le seguenti: si applicano.

1. 15. Covre, Michielon.

Al comma 1, sostituire le parole: del socio con le seguenti: di almeno tre soci.

1. 16. Taborelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

1. 1. Gazzara.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci con le seguenti: secondo le tipologie di rapporti di lavoro definite dal regolamento di cui al successivo articolo 6.

1. 17. Covre, Michielon.

Al comma 1, sopprimere le parole: di regolamento.

1. 18. Taborelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione delle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

1. 8. Michielon, Covre.

Sopprimere il comma 2.

1. 19. Gazzara.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soci lavoratori di cooperativa contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano alla gestione dell'impresa in tutte le sue forme, incluso il rischio d'impresa ed i risultati economici.

1. 20. Covre, Michielon.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla formazione degli organi sociali e.

1. 21. Taborelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e alla definizione delle strutture di direzione e conduzione dell'impresa.

1. 22. Taborelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: direzione e.

1. 23. Taborelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e conduzione dell'impresa.

1. 24. Taborelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: conduzione con la seguente: amministrazione.

1. 25. Gazzara.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: partecipano con la seguente: intervengono.

1. 26. Michielon, Covre.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: alla elaborazione di programmi di sviluppo e.

1. 27. Taborelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e alle decisioni concernenti le scelte strategiche.

1. 28. Taborelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

1. 30. Taborelli.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: produttivi aggiungere le seguenti: e gestionali.

1. 29. Gazzara.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: contribuiscono alla formazione del capitale sociale e.

1. 31. Taborelli.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e partecipano al rischio di impresa.

1. 32. Taborelli.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

1. 33. Taborelli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: ai risultati economici con le seguenti: agli utili.

1. 34. Taborelli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: ai risultati economici aggiungere le seguenti: , alle rendite ovvero ai proventi derivanti dal valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti.

1. 35. Michielon, Covre.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: ed alle decisioni sulla loro destinazione.

1. 36. Taborelli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: sulla loro destinazione con le seguenti: sul loro reimpiego ovvero sul reperimento di risorse.

1. 37. Gazzara.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1. 38. Michielon, Covre.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) cooperano, secondo le proprie capacità professionali, al tipo e allo stato di attività svolta.

1. 39. Michielon, Covre.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: professionali aggiungere le seguenti: e di lavoro.

1. 40. Gazzara.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

1. 41. Taborelli.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: svolta aggiungere le seguenti: dalla cooperativa.

1. 42. Gazzara.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: , nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

1. 2. Gazzara, Taborelli.

Sopprimere il comma 3.

1. 44. Gazzara, Taborelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il socio lavoratore di cooperativa, simultaneamente al rapporto associativo, può stabilire un distinto rapporto di lavoro, nella forma di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

1. 46. Covre, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: stabilisce con la propria adesione *fino a:* subordinata o autonoma *con le seguenti:* contestualmente con la propria adesione può instaurare un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, con autonomia di gestione e con propria organizzazione di impresa, .

1. 9. Michielon, Covre.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stabilisce *con la seguente:* propone.

1. 47. Gazzara.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stabilisce *con la seguente:* determina.

1. 3. Gazzara.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con la propria adesione o.

1. 4. Gazzara.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con la propria adesione o successivamente *con la seguente:* contestualmente.

1. 48. Michielon, Covre.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ulteriore e.

1. 49. Covre, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: distinto rapporto di lavoro *aggiungere le seguenti:* da esercitarsi.

1. 5. Gazzara.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: subordinata o.

1. 50. Taborelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o in qualsiasi altra forma.

1. 51. Taborelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale,

1. 52. Taborelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

1. 53. Taborelli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 54. Taborelli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: in qualsiasi forma.

1. 6. Gazzara.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: fiscale e.

1. 55. Taborelli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e previdenziale.

1. 56. Taborelli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge.

1. 57. Taborelli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore.

1. 58. Gazzara, Taborelli.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o da qualsiasi altra fonte.

1. 59. Taborelli.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: normativa.

1. 7. Gazzara.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'instaurazione del rapporto associativo in forma subordinata è necessario il consenso dell'assemblea dei soci a maggioranza stabilita nel relativo statuto.

1. 10. Michielon, Covre.

(A.C. 7570 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).

Sopprimerlo.

2. 7. Gazzara.

Sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con il seguente:

ART. 2. — 1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, nonché le vigenti disposizioni in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Nella disciplina generale dei rapporti tra socio lavoratore e società cooperativa, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al libro V, titolo VI, capo I, del codice civile.

2. 8. Covre, Michielon.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

2. 9. Taborelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con rapporto di lavoro subordinato fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: si applicano tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Si applicano altresì gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. 5. Michielon, Covre.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi degli articoli 2526 e 2527 del codice civile.

2. 10. Michielon, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: altresì.

2. 1. Gazzara.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché quelle relative alla tutela dell'ambiente.

2. 11. Taborelli.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro nella forma di collaborazione coordinata non occasionale si applicano l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'articolo 51, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'articolo 69, comma 9, e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. 12. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

2. 13. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2. 2. Gazzara, Prestigiacomo.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: con le modalità aggiungere la seguente: specifiche.

2. 3. Gazzara.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. 6. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

2. 15. Taborelli.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: peculiarità con le seguenti: esigenze specifiche.

2. 16. Taborelli.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: specifiche.

2. 17. Taborelli.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: del movimento cooperativo con le seguenti: delle cooperative.

2. 18. Taborelli.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.

*** 2. 4.** Gazzara.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.

*** 2. 19.** Michielon, Covre.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; tali forme specifiche devono essere tassativamente coerenti con la legislazione vigente in materia.

2. 20. Taborelli.

(A.C. 7570 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

*(Trattamento economico
del sociolavoratore).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Trattamento economico del socio lavoratore).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

3. Ai soci lavoratori si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ivi comprese le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. 18. Covre, Michielon.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

3. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel caso di rapporto di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata non occasionale, l'entità del corrispettivo deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività lavorativa concordata, nel rispetto dei minimi previsti dai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

3. 19. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300,.

* **3. 13.** Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300,.

* **3. 20.** Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: al socio lavoratore *con le seguenti:* ai soci lavoratori.

3. 21. Taborelli.

Al comma 1, sopprimere la parola: complessivo.

3. 1. Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla quantità e.

3. 23. Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: alla quantità e qualità *del con la seguente:* al.

3. 22. Taborelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e qualità.

3. 24. Taborelli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e comunque non inferiore *fino alla fine del comma.*

3. 25. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e comunque non inferiore *fino a:* categoria affine.

3. 26. Taborelli.

Al comma 1, sostituire la parola: minimi *con le seguenti:* valori economici.

3. 2. Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire la parola: analoghe, *dalla con le seguenti:* di identico contenuto e valenza professionale, *dalla.*

3. 27. Gazzara.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine con le seguenti: dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza, delle categorie affini.

3. 14. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere le parole: o della categoria affine.

3. 28. Taborelli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , ovvero, per i rapporti fino alla fine del comma.

3. 3. Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato,.

*** 3. 15.** Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato,.

*** 3. 29.** Taborelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: in assenza di contratti o accordi collettivi specifici,

3. 30. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la parola: medi.

3. 31. Gazzara.

Al comma 1, sostituire la parola: analoghe rese con le seguenti: di identico contenuto e valenza professionale rese.

3. 12. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere le parole: rese in forma di lavoro autonomo.

3. 32. Taborelli.

Sopprimere il comma 2.

3. 4. Gazzara.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: ulteriori con la seguente: aggiuntivi.

3. 5. Gazzara.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: possono essere fino alla fine del comma.

3. 33. Taborelli.

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: secondo le seguenti modalità.

3. 6. Gazzara.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 3. 7.** Gazzara.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 3. 16.** Michielon, Covre.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello di impresa.

3. 8. Prestigiacomo.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2.

3. 34. Gazzara.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3. 9. Gazzara.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: in sede di approvazione del bilancio di esercizio,.

3. 35. Taborelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: a titolo di ristorno,

3. 36. Taborelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a),.

*** 3. 17.** Michielon, Covre.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a),.

*** 3. 37.** Gazzara.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: complessivi.

3. 10. Prestigiacomo.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: delle retribuzioni medesime con le seguenti: del trattamento economico.

3. 38. Taborelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

3. 39. Taborelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e versato.

3. 40. Taborelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga ai limiti fino a: ovvero.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

3. 11. Gazzara.

(A.C. 7570 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Disposizioni in materia previdenziale).

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;

b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e

territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;

c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Disposizioni in materia previdenziale).

Sopprimerlo.

* 4. 1. Gazzara.

Sopprimerlo.

* 4. 17. Michielon, Covre.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 4. *(Disposizioni in materia previdenziale).* — 1. Le società cooperative sono tenute, nei confronti del socio lavoratore, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalle normative vigenti in materia a secondo della tipologia di rapporto di lavoro instaurata tra il socio e la cooperativa medesima. ».

4. 18. Covre, Michielon.

Sopprimere il comma 1.

4. 2. Gazzara.

Al comma 1, dopo le parole: Ai fini della aggiungere le seguenti: determinazione delle somme da corrispondere a titolo di.

4. 3. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere le parole: previdenziale ed.

4. 19. Taborelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed assicurativa.

4. 20. Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: per le diverse tipologie di con le seguenti: per i.

4. 21. Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: tipologie di rapporti con la seguente: modalità.

4. 15. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere le parole da: adottabili dal regolamento fino alla fine del comma.

4. 22. Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: adottabili dal con le seguenti: configurabili con il.

4. 4. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

4. 23. Taborelli.

Sopprimere il comma 2.

4. 5. Gazzara.

Al comma 2, sostituire le parole: I trattamenti economici con le seguenti: Le retribuzioni.

4. 24. Taborelli.

Al comma 2, sopprimere la parola: soci.

4. 25. Taborelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato.

*** 4. 16.** Michielon, Covre.

Al comma 2, sopprimere le parole: con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato.

*** 4. 26.** Taborelli.

Al comma 2, sostituire la parola: dipendente con la seguente: autonomo.

4. 27. Taborelli.

Sopprimere il comma 3.

*** 4. 6.** Gazzara.

Sopprimere il comma 3.

*** 4. 28.** Michielon, Covre.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: , sentite le parti sociali interessate,

4. 7. Gazzara.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: sentite le parti sociali interessate con le seguenti: sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. 29. Taborelli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: le parti sociali interessate con le seguenti: le Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. 30. Taborelli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

4. 8. Gazzara.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

4. 9. Gazzara.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi intesi con le seguenti: un decreto legislativo inteso.

4. 10. Gazzara.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: intesi a riformare con le seguenti: diretti a modificare.

4. 31. Taborelli.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: e integrazioni.

4. 32. Taborelli.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

4. 11. Gazzara.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: equiparazione con la seguente: avvicinamento.

4. 33. Taborelli.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: previdenziale e.

4. 34. Taborelli.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e assistenziale.

4. 35. Taborelli.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: da impresa.

4. 36. Taborelli.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: settoriali e.

4. 37. Taborelli.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e territoriali.

4. 38. Taborelli.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nell'equiparazione con le seguenti: nell'avvicinamento.

4. 39. Taborelli.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

* **4. 12.** Gazzara, Prestigiacomo.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

* **4. 40.** Covre, Michielon.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.

4. 13. Gazzara.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e degli enti previdenziali.

4. 41. Taborelli.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e delle regioni.

4. 42. Taborelli.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e delle province.

4. 43. Taborelli.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e dei comuni.

4. 44. Taborelli.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed assicurativa.

4. 14. Gazzara.

(A.C. 7570 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

*(Altre normative applicabili al socio
lavoratore).*

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di

competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Altre normative applicabili al socio lavoratore).

Sopprimerlo.

5. 1. Gazzara.

Sopprimere il comma 1.

5. 2. Gazzara.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle retribuzioni ed.

5. 8. Taborelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed ai trattamenti.

5. 9. Taborelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prestatori di lavoro con la seguente: lavoratori.

5. 10. Taborelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: intende applicabile con la seguente: applica.

5. 11. Taborelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti del trattamento fino alla fine del periodo.

5. 12. Taborelli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 13. Taborelli.

Sopprimere il comma 2.

5. 3. Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in qualsiasi forma.

5. 5. Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in qualsiasi forma con la seguente: subordinato.

5. 14. Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del giudice del lavoro con le seguenti: del giudice civile ordinario.

5. 15. Taborelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del giudice del lavoro aggiungere le seguenti: , salvo eventuale adozione in sede statutaria delle procedure arbitrali ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

5. 6. Michielon, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ; per il procedimento fino alla fine del periodo.

5. 16. Taborelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5. 17. Taborelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Lo statuto può prevedere

l'adozione di una procedura arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile per la soluzione delle controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e la cooperativa. La composizione del collegio arbitrale deve comunque contemplare una rappresentanza paritetica delle parti.

5. 7. Michielon, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rapporti di lavoro aggiungere la seguente: prestati.

5. 4. Gazzara.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di conciliazione e.

5. 18. Taborelli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e arbitrato irrituale.

5. 20. Taborelli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: dai decreti legislativi fino alla fine del periodo con le seguenti: dagli articoli 69 e 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.

5. 19. Michielon, Covre.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, la risoluzione delle controversie tra il socio lavoratore e la cooperativa in materia di rapporti di lavoro può essere demandata a collegi arbitrali previsti dagli statuti della cooperativa.

5. 21. Covre, Michielon.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Sono di competenza del

giudice civile ordinario tutte le controversie fra soci e cooperativa inerenti al rapporto associativo e di lavoro.

5. 22. Taborelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 409 del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

« 6) rapporti di lavoro dei soci di cooperative ».

5. 23. Michielon, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Qualora venga accertato dall'autorità giudiziaria che il rapporto di lavoro instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa nella forma di collaborazione coordinata non occasionale configuri in realtà un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. 24. Michielon, Covre.

Alla rubrica, sopprimere le parole: al socio lavoratore.

5. 25. Taborelli.

(A.C. 7570 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Regolamento interno).

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si inten-

dono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in

pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Regolamento interno).

Sopprimerlo.

6. 1. Gazzara.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 6. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve disciplinare in ogni caso:

a) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quelle di lavoro subordinato;

b) in caso di rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile, gli istituti normativi fondamentali quali le modalità di attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, la disciplina degli orari di lavoro ed i periodi di riposo, il regime disciplinare, le ipotesi di recesso dal rapporto, tenuto conto delle disposizioni dello statuto o della legge che disciplinano la perdita o il mantenimento dello stato di socio. Può infine prevedere le specifiche

modalità di applicazione degli istituti in sede aziendale tenuto conto dello stato di socio;

c) in caso di altri tipi di rapporto di lavoro, tenuto conto della contrattazione collettiva applicabile, l'oggetto delle prestazioni lavorative svolte a tale titolo, i criteri di determinazione del corrispettivo ed i tempi della sua corresponsione, la disciplina dei rimborsi spese, i poteri e le forme di controllo della cooperativa sull'esecuzione della prestazione lavorativa, le ipotesi di recesso dal rapporto, tenuto conto delle disposizioni dello statuto o della legge che disciplinano la perdita o il mantenimento dello stato di socio.

6. 20. Michielon, Covre.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

6. 21. Michielon, Covre.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sette mesi.

6. 6. Gazzara.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: otto mesi.

6. 2. Gazzara.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

6. 25. Santori.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: definiscono con la seguente: emanano.

6. 26. Michielon, Covre.

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: approvato dall'assemblea aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. 7. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: approvato dall'assemblea aggiungere le seguenti: a maggioranza dei soci.

6. 27. Covre, Michielon.

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: dall'assemblea aggiungere le seguenti: dei soci.

6. 28. Santori.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sulla tipologia con le seguenti: che definisce in modo tassativo la tipologia.

6. 30. Santori.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: , in forma alternativa,.

* **6. 3.** Gazzara, Santori.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: , in forma alternativa,.

* **6. 22.** Michielon, Covre.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: , con i soci lavoratori.

6. 31. Santori.

Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.

6. 32. Santori.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: depositato aggiungere le seguenti: a cura del presidente della cooperativa o di persona da questi delegata.

6. 33. Santori.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

6. 4. Gazzara.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

6. 5. Gazzara.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: dall'approvazione aggiungere le seguenti: da parte dell'assemblea dei soci.

6. 34. Santori.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: deve contenere in ogni caso con la seguente: prevede.

6. 35. Santori.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: contenere in ogni caso con le seguenti: comunque disciplinare.

6. 8. Gazzara.

Al comma 1, alinea, terzo periodo, sostituire la parola: contenere con la seguente: disciplinare.

6. 23. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 6. 9.** Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 6. 24.** Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il richiamo ai con le seguenti: l'esatta individuazione dei.

6. 36. Santori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per ciò fino alla fine della lettera.

6. 37. Santori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con rapporto di lavoro subordinato.

6. 38. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 10. Gazzara.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e.

6. 39. Santori.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in relazione all'organizzazione con le seguenti: in considerazione della tipologia dell'organizzazione.

6. 40. Santori.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in relazione con le seguenti: con riferimento.

6. 41. Santori.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai profili professionali dei soci stessi.

6. 42. Santori.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , anche nei casi di tipologie diverse da quelle del lavoro subordinato.

6. 11. Gazzara, Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 12. Gazzara.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: il richiamo con le seguenti: il riferimento.

6. 44. Santori.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

6. 45. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6. 46. Gazzara.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: all'assemblea aggiungere le seguenti: dei soci.

6. 47. Santori.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , all'occorrenza,.

6. 48. Santori.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: all'occorrenza con le seguenti: qualora se ne verificchino i presupposti.

6. 14. Gazzara.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un piano di crisi aziendale con le seguenti: un programma di risanamento.

6. 49. Santori.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , per quanto possibile,.

6. 13. Gazzara, Santori.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e siano altresì fino alla fine della lettera.

6. 51. Gazzara.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: la possibilità fino a: articolo 3.

6. 52. Santori.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per l'intera durata del piano aggiungere le seguenti: di crisi aziendale.

6. 53. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6. 15. Gazzara.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: all'assemblea aggiungere le seguenti: dei soci.

6. 54. Santori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d),.

6. 55. Santori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: anche economico.

6. 56. Santori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: da parte dei soci lavoratori.

6. 57. Santori.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: da parte dei soci lavoratori aggiungere le seguenti: da destinarsi.

6. 58. Santori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: alla soluzione della crisi.

6. 59. Santori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

6. 60. Santori, Gazzara.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie con le seguenti: in relazione alle disponibilità e capacità finanziarie di ciascuno di essi.

6. 62. Santori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: disponibilità e.

6. 63. Santori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e capacità.

6. 61. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

6. 17. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: al fine di promuovere nuova imprenditorialità,.

6. 64. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , nelle cooperative di nuova costituzione,

6. 65. Gazzara, Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: di nuova costituzione.

6. 66. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: della cooperativa.

6. 67. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: alle condizioni fino alla fine del comma.

6. 68. Santori, Gazzara.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: alle condizioni e.

6. 69. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e secondo le modalità.

6. 70. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: collettivi.

6. 71. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: nazionali.

6. 72. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.

6. 73. Santori.

Sopprimere il comma 2.

6. 18. Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dalle lettere d), e) ed f) del comma 1,

6. 74. Santori.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6. 19. Gazzara.

(A.C. 7570 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Vigilanza in materia di cooperazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da *a)* a *q)* e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative sug-

gerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;

d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera *d)*, anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere *b)* e *d)*, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero,

d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;

g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'ar-

ticolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;

l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;

m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera *e)* circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera *b)*;

o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;

p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione

dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;

q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Vigilanza in materia di cooperazione).

Sopprimerlo.

7. 1. Gazzara.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 7. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, mediante la revisione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa finalizzata a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento all'effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza della stato patrimoniale attraverso l'acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. L'esercizio ordinario e straordinario della vigilanza sarà realizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di verificare:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

c) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

d) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, unificando i codici identificativi delle singole società cooperative;

e) abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con la presente legge.

7. 2. Prestigiacomo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delegato ad emanare aggiungere le seguenti: , mediante revisione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,.

7. 45. Michielon, Covre.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sessanta giorni.

7. 46. Michielon, Covre.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

7. 3. Gazzara.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

7. 4. Gazzara.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e loro consorzi.

7. 59. Santori.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere a) e q) e.

*** 7. 5.** Gazzara.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere a) e q) e.

*** 7. 47.** Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7. 6. Gazzara.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: revisione con la seguente: riforma.

7. 60. Santori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: per la piccola società cooperativa.

7. 61. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7. 7. Gazzara.

Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le parole: mediante la revisione cooperativa.

7. 62. Santori.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

*** 7. 8.** Gazzara.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

*** 7. 48.** Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: agli amministratori e.

7. 63. Santori.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e agli impiegati.

7. 64. Santori.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: suggerimenti e.

7. 65. Santori.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e consigli.

7. 66. Santori.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: per migliorare la con le seguenti: finalizzati al miglioramento della.

7. 67. Santori.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: migliorare la gestione ed.

7. 68. Santori.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: ed elevare la democrazia cooperativa.

7. 69. Santori.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7. 9. Gazzara.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino a: socio e cooperativa,.

7. 11. Gazzara.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: , ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché.

7. 10. Gazzara.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione e.

7. 49. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 7. 12.** Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 7. 37.** Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con i soci lavoratori con le seguenti: tra i soci.

7. 70. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**** 7. 13.** Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**** 7. 38.** Michielon, Covre.

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) e l'alineia della lettera f) con le seguenti parole:

d) attribuzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esercizio ordinario e straordinario di vigilanza, realizzato per il tramite degli uffici periferici competenti per territorio e finalizzato ad accertare principalmente:.

7. 50. Michielon, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) effettuazione della vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici periferici competenti secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo.

7. 39. Michielon, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) effettuazione della vigilanza unicamente da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli uffici periferici competenti.

7. 71. Santori.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , anche da parte delle associazioni fino alla fine della lettera.

7. 73. Santori.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e con finalità di sostegno fino alla fine della lettera.

7. 74. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 7. 14.** Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 7. 40.** Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da : , anche mediante revisioni fino alla fine della lettera.

7. 76. Santori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da : , che può affidarne l'esecuzione fino alla fine della lettera.

7. 75. Santori.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta inteso che la vigilanza sulle cooperative non aderenti alle associazioni nazionali riconosciute è di esclusiva competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7. 41. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7. 15. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: e far con la seguente: facendole.

7. 80. Santori.

Al comma 1, lettera f), alinea, sopprimere la parola: straordinarie.

7. 76. Santori.

Al comma 1, lettera f), alinea, sopprimere le parole: per accertamenti a campione o.

*** 7. 51.** Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera f), alinea, sopprimere le parole: per accertamenti a campione o.

*** 7. 77.** Santori.

Al comma 1, lettera f), alinea, sopprimere le parole: o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative.

7. 78. Santori.

Al comma 1, lettera f), alinea, sopprimere le parole: e qualora se ne ravvisi l'opportunità.

7. 79. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

7. 16. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il rispetto della normativa vigente;

7. 81. Santori.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere la parola: esatta.

7. 52. Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

7. 17. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: generali e speciali.

7. 82. Santori.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: o di altra natura.

7. 83. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

7. 18. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: dell'ente con le seguenti: delle cooperative.

7. 84. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

7. 19. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire le parole: dall'ente con le seguenti: dalla cooperativa.

7. 85. Santori.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

7. 20. Gazzara.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

*** 7. 21.** Gazzara.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

*** 7. 42.** Michielon, Covre.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

7) il regolare svolgimento dell'attività sociale della cooperativa; .

7. 43. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

7. 22. Gazzara.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: effettiva.

7. 53. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

7. 23. Gazzara.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: definizione delle funzioni fino a: pubblico servizio e.

7. 72. Santori.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

7. 24. Gazzara.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: distinzione di finalità fino a: nonché con le seguenti: evidenziare, individuandole in modo tassativo, le diverse tipologie di controllo e chiarire la differenza.

7. 25. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

*** 7. 26.** Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

*** 7. 54.** Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

7. 27. Gazzara.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: , allo scopo di assicurare fino alla fine della lettera.

7. 86. Santori.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: , tenuto conto fino alla fine della lettera con la seguente: associate.

7. 44. Michielon, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

7. 28. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

7. 29. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

7. 30. Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

7. 31. Gazzara.

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: , e individuazione fino alla fine della lettera.

7. 87. Santori.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: per il parere.

7. 55. Michielon, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

7. 32. Gazzara.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

7. 33. Gazzara.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: si esprimono aggiungere le seguenti: con il proprio parere.

7. 88. Santori.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

7. 89. Santori.

Sopprimere il comma 3.

7. 34. Gazzara.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi dal termine del con la seguente: il.

7. 56. Michielon, Covre.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.

7. 57. Michielon, Covre.

Al terzo comma, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.

7. 35. Gazzara.

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: settanta giorni.

7. 36. Gazzara.

Al comma 3, sopprimere la parola: eventuali.

7. 90. Santori.

Al comma 3, sopprimere le parole: e correttive.

7. 91. Santori.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta inteso che qualora le suddette deleghe non possano attuarsi senza comportare oneri aggiuntivi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 58. Michielon, Covre.

(A.C. 7570 - sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7570 recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;

premesso che:

l'articolo 6 stabilisce che le cooperative, nelle quali il rapporto mutualistico abbia per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, definiscono un regolamento approvato dall'assemblea, disciplinante i rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori;

il succitato articolo non specifica il *quorum* necessario per l'approvazione del medesimo regolamento;

il consenso che sostiene decisioni importanti deve essere garantito in relazione alla composizione dell'organo deliberante e dunque con l'assenso della effettiva composizione dell'assemblea;

impegna il Governo

ad intraprendere le necessarie iniziative affinché il regolamento sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori delle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio venga approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9/7570/1 Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7570 che disciplina il rapporto di lavoro dei soci delle cooperative;

premesso che l'intera legislazione non tiene conto dei differenti modelli teorici e storici delle cooperative nei suoi tre filoni: cooperative di produzione lavoro, cooperative di consumo e cooperative sociali,

schiacciandole sul modello della produzione lavoro;

premesso che in ogni esperienza cooperativa di qualsiasi settore è sempre e comunque un'impresa economica e la caratteristica fondante del socio è quella di essere contemporaneamente imprenditore di sè stesso e lavoratore di sè stesso; e non c'è delega a nessuno del proprio futuro;

considerato che la dottrina cooperativistica internazionale e nazionale dai principi di Rochdale a oggi è fondata sul superamento della contrapposizione del capitale e del lavoro per sperimentare una via di cooperazione fra il capitale e il lavoro, fra l'imprenditore e il lavoratore, nella stessa persona del socio;

considerato che, soprattutto le cooperative sociali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 8 novembre 1991 n. 381, cosiddette cooperative di tipo B, concretizzano maggiormente un progetto economico e un progetto comunitario di vita e di solidarietà fra soci, in cui è prioritaria la figura della persona umana svantaggiata considerata alla pari rispetto a tutti i soci;

considerato che la legislazione cooperativa vigente è viziata dal modello capitalistico e antagonistico dell'economia che non coglie appieno il progetto cooperativo non antagonistico, tanto che i soci lavoratori svantaggiati sono erroneamente assimilati ai lavoratori subordinati e/o ai lavoratori autonomi;

considerato che il disegno di legge non intende modificare l'assetto legislativo delle cooperative sociali;

impegna il Governo

in sede di applicazione della legge sul socio lavoratore ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché le disposizioni che disciplinano più coerentemente il rapporto di lavoro delle persone svantaggiate di cui alla legge n. 381 del 1991, siano

considerate, a tutti gli effetti, norma speciale rispetto alla disciplina centrale introdotta con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 7570.

9/7570/2. Ruggeri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 7570, che disciplina il rapporto di lavoro dei soci delle cooperative;

premesso che le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, cosiddette cooperative di tipo B, potrebbero incontrare difficoltà nell'applicazione della disciplina prevista nel disegno di legge n. 7570;

tenuto conto della meritevolezza sociale delle cooperative di tipo B;

ricordata la particolare posizione lavorativa delle persone svantaggiate di cui tiene conto la citata legge n. 381 del 1991, che non possono essere assimilate né ai lavoratori subordinati, né ai lavoratori autonomi;

considerato che il disegno di legge non intende in alcun modo modificare l'assetto legislativo delle cooperative in questione, come espressamente chiarito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione lavoro;

impegna il Governo

in sede di applicazione della legge sul socio lavoratore, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro delle persone svantaggiate di cui alla legge n. 381 del 1991, siano considerate a tutti gli effetti norma speciale rispetto alla disciplina generale introdotta con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 7570.

9/7570/3. Duilio, Riva, Voglino.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4947 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2001, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DISTRUZIONE DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO PER ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI BOVINE E DELLE PROTEINE ANIMALI AD ALTO RISCHIO, NONCHÉ PER L'AMMASSO PUBBLICO TEMPORANEO DELLE PROTEINE ANIMALI A BASSO RISCHIO (APPROVATO DAL SENATO) (7647)

(A.C. 7647 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. È abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio).

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro

della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta inidoneità degli impianti stessi.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.

3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.

ART. 2.

(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio).

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.

5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali.

ART. 3.

(Controlli).

1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Poteri di ordinanza).

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

ART. 5.

(Relazione periodica).

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: « 150 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 200 miliardi »;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effettuare a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7647 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati).* —

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.

3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.

5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad

incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennità:

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.

7. Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio*). — 1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del

decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.

3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

6. Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti inte-

ressati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001 ».

L'articolo 3 è sostituito del seguente:

« ART. 3. — (*Disposizioni in materia di controlli e di personale*). — 1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.

2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.

4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanità".

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di

lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

7. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.

8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.

9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Relazioni periodiche ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis — (Contabilità speciale). — 1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia. Il Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento ».

All'articolo 6, comma 1, nell'alineea, dopo le parole: « dall'attuazione », sono inserite le seguenti: « degli articoli 1 e 2 ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 1 e 2 del presente decreto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (Fondo per l'emergenza BSE) 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare

l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi;

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennità è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;

e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

4. L'Agenzia è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità di quest'ultima.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inadatti dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.

7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7-ter. — (Agevolazioni). — 1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non cor-

risposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimenta-

zione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, è assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b).

7. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi congruagli, l'Agenzia è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.

ART. 7-quater — (*Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281*). — 1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

“ART. 22. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo”.

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

“ART. 23. — 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”.

3. I contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 7-bis e 7-ter non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122,

e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

ART. 7-quinquies — (*Istituzione di un Consorzio obbligatorio*). — 1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ».

Al titolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina ».

(A.C. 7647 — sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1

(Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati).

Al comma 1, sostituire la parola: decisioni con la seguente: norme.

1. 1. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai con le seguenti: qualsiasi prodotto ottenuto dalla trasformazione dei.

1. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: incenerimento o coincenerimento con le seguenti: incenerimento, coincenerimento e/o ossidodistruzione.

1. 23. Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e/o ossidodistruzione.

1. 24. Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 3. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: tecnicamente.

1. 4. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tecnicamente con le seguenti: a tal fine.

1. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, dopo la parola: incenerimento aggiungere le seguenti: di cui al comma 2.

1. 6. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni lavorativi.

1. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, dopo la parola: giorni aggiungere la seguente: lavorativi.

1. 8. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, sostituire le parole: alla provincia con le seguenti: al comune.

1. 9. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sostituire le parole: fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di con le seguenti: e non possono, in alcun caso, introdurre, smaltire o incenerire.

1. 10. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, dopo la parola: smaltimento aggiungere le seguenti: e di incenerimento.

1. 11. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, alinea, sostituire la parola: assicura con le seguenti: materialmente opera.

1. 12. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° ottobre 2000.

1. 13. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° gennaio 2001.

1. 27. Cerulli Irelli.

Al comma 6, alinea, sopprimere le parole: e fino al 31 maggio 2001.

1. 25. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: 31 maggio 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

1. 28. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: 435 con la seguente: 300.

1. 14. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: 1.450 con la seguente: 1.000.

1. 15. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sopprimere la parola: forfettariamente.

1. 16. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: al trattamento preliminare e con le seguenti: alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare,

1. 26. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: o autorizzate con le seguenti: e autorizzate.

1. 17. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: a favore sia degli allevatori sia dei soggetti che materialmente operano la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1.

1. 18. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 9, sostituire la parola: percepire con la seguente: richiedere.

1. 19. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 9, sopprimere le parole da: , salvo accordi fino alla fine del comma.

1. 20. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole: 12 gennaio 2001 con le seguenti: 1° ottobre 2000.

1. 21. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole: 12 gennaio 2001 con le seguenti: 16 novembre 2000.

1. 22. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore dell'allevamento bovino da carne, danneggiato dalla crisi determinata dall'epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamenti agevolati di durata quinquennale, fino all'importo complessivo di lire 500 miliardi.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20 per cento dei finanziamenti medesimi.

3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dall'encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro il 31 maggio 2001, alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed alla banca attraverso la quale si intende accedere al finanziamento. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 6 possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'Agenzia, previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabili con risorse proprie regionali.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

*** 1. 02.** Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità

delle aziende agricole del settore dell'allevamento bovino da carne, danneggiato dalla crisi determinata dall'epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamenti agevolati di durata quinquennale, fino all'importo complessivo di lire 500 miliardi.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20 per cento dei finanziamenti medesimi.

3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dall'encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro il 31 maggio 2001, alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed alla banca attraverso la quale si intende accedere al finanziamento. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 6 possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'Agenzia, previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabili con risorse proprie regionali.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

* **1. 06.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L'Agenzia, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è autorizzata ad attuare misure specifiche a sostegno degli allevatori e, in particolare, a prevedere la concessione temporanea di indennità compensative della riduzione dei prezzi di mercato nella misura di lire seicentomila per ciascun capo macellato ed avviato al consumo e di indennizzi per l'abbattimento di vacche da latte a fine carriera e di animali considerati a rischio, di età superiore ai cinque anni, nella misura di lire un milione e duecentomila per capo abbattuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 01. Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. L'Agenzia provvede, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge, ad attuare misure specifiche a sostegno degli allevatori e, in particolare, a prevedere la concessione temporanea di indennità compensative della riduzione dei prezzi di mercato nella misura di lire seicentomila per ciascun capo macellato ed

avviato al consumo e di indennizzi per l'abbattimento di vacche da latte a fine carriera e di animali considerati a rischio, di età superiore ai cinque anni, nella misura di lire un milione e duecentomila per capo abbattuto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando, per lire 60 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, per lire 20 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria e, per lire 20 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole e forestali.»

- 1. 03.** Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L'Agenzia provvede, fino al 30 settembre 2001, alle operazioni di ammasso pubblico privato e volontario, per tutte le categorie di animali macellati, con un'integrazione di lire 2.000 al chilogrammo del contributo attualmente concesso in base a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia di organizzazione comune di mercato delle carni bovine.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

- 1. 04.** Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Cutrufo, Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Per tutti i bovini nati vivi, dopo la data del 1° luglio 2001, è obbligatorio l'utilizzo di sistemi elettronici di identificazione, consistenti nell'introduzione di un *micro-chip* sottocutaneo o ruminale, in grado di seguire i principali stadi evolutivi dell'animale, dalla nascita alla macellazione.

- 1. 05.** Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Per tutti i bovini nati vivi, dopo la data del 1° luglio 2001, è obbligatorio l'utilizzo di sistemi elettronici di identificazione, consistenti nell'introduzione di un *micro-chip* ruminale, in grado di seguire i principali stadi evolutivi dell'animale, dalla nascita alla macellazione.

- 1. 07.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera *b*) dell'articolo 13 del decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000 è soppressa.

- 1. 08.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

ART. 2

(Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio).

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: all'ammasso pubblico obbligatorio con le seguenti: al ritiro e alla distruzione obbligatori.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: , am-

masso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate con le seguenti: al ritiro e alla distruzione.

2. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'ammasso pubblico obbligatorio con le seguenti: al ritiro dal mercato ed avvio alla distruzione obbligatoria.

2. 1. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.

2. 3. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate.

2. 4. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole da: il Ministro fino a: prodotti con le seguenti: è fatto divieto di adottare materiali e prodotti considerati a rischio o.

2. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: all'ammasso con le seguenti: al ritiro ed avvio alla distruzione.

2. 6. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso gare a licitazione privata.

2. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, sostituire le parole: con riferimento all'ammasso con le seguenti: in misura pari all'80 per cento di quanto previsto per l'ammasso.

2. 8. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,5.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: 85 con la seguente: 87,5.

2. 9. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,5.

2. 10. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 85 con la seguente: 87,5.

2. 11. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: destinazione con la seguente: ammasso.

2. 12. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: percepire con la seguente: richiedere.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: da parte dell'Agenzia.

2. 13. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: possono stipulare con le seguenti: sono tenute a ricercare.

2. 14. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: 12 gennaio 2001 con le seguenti: 1° ottobre 2000.

2. 15. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: 12 gennaio 2001 con le seguenti: 16 novembre 2000.

2. 16. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

ART. 3

(Disposizioni in materia di controlli e di personale).

Al comma 1, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

3. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.

3. 3. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, dopo le parole: Corpo forestale dello Stato aggiungere le seguenti: , del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, eventualmente coadiuvato dal NAS,

3. 1. Malentacchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

3. 4. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

3. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

3. 6. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere il comma 2.

3. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere il comma 3.

3. 8. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ; opera con organico fino alla fine del comma.

3. 9. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, sopprimere le parole da: e costituisce fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 5:

sostituire la parola: 950 con la seguente: 500;

sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno.

3. 10. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, sopprimere le parole da: e costituisce fino alla fine del comma.

3. 11. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere i commi 4 e 5.

3. 12. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sostituire la parola: 950 con la seguente: 300.

3. 13. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sostituire la parola: 950 con la seguente: 500.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno.

3. 14. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno.

3. 15. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

3. 16. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere i commi 6 e 7.

3. 17. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere il comma 6.

3. 18. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, sostituire le parole: dei posti previsti dalla con le seguenti: di non più del 10 per cento dei posti vacanti rispetto alla.

3. 19. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere il comma 7.

3. 20. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sopprimere le parole da: mediante concorsi riservati fino alla fine del comma.

3. 21. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere il comma 8.

3. 22. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere il comma 9.

3. 23. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 9, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

3. 24. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: per i soli esterni.

3. 25. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

ART. 4

(Poteri di ordinanza).

Al comma 1, dopo le parole: coordinamento dell'emergenza aggiungere le seguenti: , in materia di distruzione e di stoccaggio del materiale specifico a rischio e di farine animali,

4. 1. Malentacchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'attivazione del potere di ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti, in materia connessa a situazioni di eccezionale emergenza sanitaria conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, spetta al Presidente del Consiglio.

4. 2. Malentacchi.

ART. 5

(Relazioni periodiche).

Al comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

Conseguentemente, allo stesso comma, dopo le parole: articolo 4 aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari.

5. 1. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

5. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 4 aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari.

5. 3. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

ART. 5-bis.

(Contabilità speciale).

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

ART. 6

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

6. 2. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

6. 3. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

6. 4. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 2, sostituire le parole da: rispettivamente allo stato con le seguenti: al fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1.

6. 1. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

ART. 7

(Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie).

Al comma 2, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, .

7. 1. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

ART. 7-bis.

(Fondo per l'emergenza BSE).

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 700 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 700 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 400 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 12. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 650 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 650 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 350 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 45. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 600 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 600 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 170 miliardi con le seguenti: 350 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 130 miliardi con le seguenti: 250 miliardi.

7-bis. 51. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 600 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 600 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 300 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 13. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 600 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 600 miliardi.

7-bis. 10. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 600 miliardi.

7-bis. 46. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 550 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 550 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 250 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 43. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 200 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 42. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

7-bis. 52. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 450 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 450 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 150 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 41. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) integrazione, nella misura di lire 2000 al chilogrammo, dei contributi per i bovini di età superiore ai trenta mesi abbattuti, anche in date precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 e totale copertura, da parte dello Stato, dei costi per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento degli stessi animali; .

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 14. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo:

sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 100 miliardi;

sostituire le parole: 51 miliardi con le seguenti: 100 miliardi;

sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 5 miliardi;

sostituire le parole: 48 miliardi con le seguenti: 95 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 15. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: 400 miliardi per l'anno 2001 e 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001 - 2003 nell'ambito della tabella C della 23 dicembre 2000, n. 388, per lire 15 miliardi relativamente al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per lire 40 miliardi relativamente alle leggi 30 aprile 1985, n. 163, e 4 novembre 1965, n. 1213, per lire 30 miliardi relativamente al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e per lire 15 miliardi relativamente alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, rubrica Ministero dell'ambiente, le cui autorizzazioni di spesa si intendono ridotte. A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7-bis. 11. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 40. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 350 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo : Gli stessi bovini sono valutati e pagati entro trenta giorni, in base alla griglia di conformazione EUROP di cui al regolamento (CE) n. 1208/81.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 350 miliardi.

7-bis. 2. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 350 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 350 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 39. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 340 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001,

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La concessione dei contributi conseguente all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è riconosciuta a decorrere dal 16 novembre 2000.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo:

sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 55 miliardi;

sostituire le parole: 51 miliardi con le seguenti: 55 miliardi;

sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 2 miliardi;

sostituire le parole: 48 miliardi con le seguenti: 53 miliardi.

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: 300 miliardi con le seguenti: 700 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a lire 40 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-bis. 28. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: anche riferiti al peso delle carcasse con le seguenti: la cui entità è determinata

in relazione al peso delle carcasse così come classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1208/81.

7-bis. 16. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: ventiquattro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: con un contributo di lire 550.000 per i bovini di età compresa tra i 24 e i 30 mesi.

7-bis. 1. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: dall'imprevista aggiungere le seguenti: e prolungata, oltre il termine della convenienza economica,

7-bis. 17. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti della dotazione del Fondo,

7-bis. 18. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: 12 gennaio 2001 con le seguenti: 16 novembre 2000.

7-bis. 19. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: 12 gennaio 2001 con le seguenti: 1° dicembre 2000.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: lire 300.000 fino alla fine della lettera, con le seguenti: lire 100.000 per capo di età non superiore ai 7 mesi, lire 200.000 per capo di età compresa tra i 7 ed i 15 mesi, lire 450.000 per capo di età compresa tra i 16 ed i 30 mesi.

7-bis. 3. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: cinque mesi fino alla fine del comma con le seguenti: quattro mesi fino a lire 180.000 per i bovini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi, lire 350.000 per i bovini di età compresa tra i 12 ed i 18 mesi, lire 500.000 per i bovini di età compresa tra i 18 ed i 24 mesi e a lire 600.000 per i bovini di età compresa tra i 24 ed i 30 mesi.

7-bis. 54. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: fino a lire 150.000 fino alla fine del comma con le seguenti: lire 150.000 per i bovini fino a sei mesi di età, lire 350.000 per i bovini di età compresa tra i 6 ed i 12 mesi, lire 500.000 per i bovini di età compresa tra i 12 ed i 18 mesi, 900.000 per i bovini di età compresa tra i 18 ed i 30 mesi.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 51 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

7-bis. 21. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: lire 150.000 con le seguenti: lire 350.000.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 51 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

7-bis. 20. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: lire 150.000 con le seguenti: lire 200.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: lire 300.000 con le seguenti: 450.000;

sostituire le parole: lire 450.000 con le seguenti: lire 600.000;

sostituire le parole: lire 550.000 con le seguenti: lire 800.000.

7-bis. 47. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: 450.000 con la seguente: 500.000.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 51 miliardi con le seguenti: 57 miliardi.

7-bis. 4. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: si sia verificato con le seguenti: sia stato disposto.

7-bis. 23. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: è concessa fino alla fine della lettera con le seguenti: è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento che dovrà essere, comunque, di tipo selettivo, ossia limitato ai soli capi che, su motivata indicazione dei competenti servizi sanitari di zona, siano dichiarati a rischio rispetto alla possibilità di avere contratto, o di trasmettere, l'encefalopatia spongiforme bovina.

*** 7-bis. 5.** Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: è concessa fino alla fine della lettera con le seguenti: è deter-

minata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento che dovrà essere, comunque, di tipo selettivo, ossia limitato ai soli capi che, su motivata indicazione dei competenti servizi sanitari di zona, siano dichiarati a rischio rispetto alla possibilità di avere contratto, o di trasmettere, l'encefalopatia spongiforme bovina.

*** 7-bis. 25.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: è concessa fino alla fine della lettera con le seguenti: è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento.

**** 7-bis. 6.** Teresio Delfino, Grillo, Tasone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: è concessa fino alla fine della lettera con le seguenti: è determinata in funzione dell'effettivo valore commerciale degli animali abbattuti, tenendo conto del complesso dei costi diretti ed indiretti che l'allevatore è costretto a sostenere a seguito dell'abbattimento.

**** 7-bis. 24.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: entro il limite fino alla fine della lettera con le seguenti: in misura pari al valore economico dei singoli capi abbattuti ed in relazione ai costi diretti ed indiretti sostenuti dall'allevatore in conseguenza dell'abbattimento medesimo.

7-bis. 22. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: 1 milione fino alla fine della lettera con le seguenti: 1,3 milioni

per ogni bovino riacquistato, fino al limite massimo di 700 miliardi.

7-bis. 55. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 1, 5 milioni.

7-bis. 48. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: , sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda.

7-bis. 49. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: contributi e con le seguenti: copertura delle.

*** 7-bis. 7.** Teresio Delfino, Grillo, Tasone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: contributi e con le seguenti: copertura delle.

*** 7-bis. 26.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: fino a lire 240.000 con le seguenti: di lire 300.000.

7-bis. 56. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: lire 240.000 con le seguenti: lire 400.000.

7-bis. 50. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: morti in azienda con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 2), del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000.

*** 7-bis. 8.** Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: morti in azienda con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 2), del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000.

*** 7-bis. 27.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: a) lire 1 miliardo fino alla fine del periodo con le seguenti: a) lire 80 miliardi; b) lire 80 miliardi; c) lire 4 miliardi; d) lire 60 miliardi; e) lire 8 miliardi.

7-bis. 57. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 2 miliardi.

7-bis. 9. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina con le seguenti: di cui al comma 4.

Conseguentemente, sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

4. È istituita una « Autorità nazionale unica per la gestione dell'emergenza BSE », di seguito denominata « Autorità », alla quale è attribuito il complesso delle com-

petenze necessarie a fronteggiare l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina ed è affidata la gestione del fondo di cui al comma 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, con proprio decreto, ad indicare le competenze da attribuire alla suddetta autorità, a determinarne il periodo di operatività ed a nominarne il presidente, che dovrà essere scelto tra personalità di provata competenza scientifica e professionale ed al quale saranno assegnati compiti di Commissario *ad acta*.

7-bis. 32. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: d'intesa con i Ministri fino a di Trento e di Bolzano,

7-bis. 29. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: è incaricata della con le seguenti: provvede alla.

7-bis. 30. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7-bis. 31. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere le parole da: di concerto con fino alla fine del comma.

7-bis. 33. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , nei limiti della dotazione del Fondo,

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.

7-bis. 34. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

7-bis. 35. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere la parola: tecnicamente.

7-bis. 36. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: assicurano la con le seguenti: operano la materiale.

7-bis. 37. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 170 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.

7-bis. 58. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a lire 100 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Di conseguenza, l'importo indicato nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del presente decreto-legge, è aumentato di lire 100 miliardi.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 64 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Subordinatamente all'avvenuto incremento, entro il 31 marzo 2001, dei prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori dei tabacchi lavorati, il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 1 è fissato al 30 novembre 2001. »

7-bis. 60. Governo.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: 130 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

7-bis. 59. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

ART. 7-ter

(Agevolazioni).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dettaglio di carni aggiungere le seguenti: e delle imprese di autotrasporto.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a base di carne bovina aggiungere le seguenti: e delle imprese di autotrasporto.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 con la seguente: 50.

7-ter. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o il differimento.

7-ter. 6. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli enti locali sono autorizzati a disporre analoghi provvedimenti sui tributi locali.

7-ter. 1. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7-ter. 2. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7-ter. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì rateizzazione senza interessi.

7-ter. 25. Scarpa Borazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

7-ter. 8. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

7-ter. 9. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 con la seguente: 50.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: 1,5 con la seguente: 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80.

Conseguentemente, medesimo comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 20.

7-ter. 10. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 con la seguente: 50.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: 1,5 con la seguente: 1.

7-ter. 11. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 con la seguente: 50.

*** 7-ter. 12.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 con la seguente: 50.

*** 7-ter. 26.** Scarpa Borazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 con la seguente: 40.

7-ter. 27. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 20.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: emerse in data successiva al 16 novembre 2000, a seguito del manifestarsi dell'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina.

7-ter. 13. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 20.

7-ter. 14. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: benessere animale aggiungere le seguenti: tenendo conto del principio di precauzione.

7-ter. 3. Malentacchi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: e di qualità con le seguenti: nelle zone a ciò idonee ed il miglioramento della qualità.

7-ter. 28. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: anche valorizzando con le seguenti: in specie valorizzando.

7-ter. 15. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le razze italiane da carne e aggiungere le seguenti: , in specie,

7-ter. 16. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: anche incentivando l'adozione di con la seguente: attraverso.

7-ter. 17. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: 28 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a lire 72 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del

bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-ter. 18. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: 28 con la seguente: 45.

7-ter. 29. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: metodo di produzione biologico aggiungere le seguenti: e 5 dei quali al sostegno specifico della valorizzazione delle razze nazionali autoctone.

7-ter. 4. Malentacchi.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole da: ed oneri fino alla fine del comma con le seguenti: e degli oneri finanziari per mutui di miglioramento e/o per investimenti in strutture aziendali.

7-ter. 19. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 13, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, dopo le parole: « Al produttore, il cui ricorso è stato accolto » sono aggiunte le seguenti: « anche nel caso di ordinanza sospensiva, » .

7-ter. 20. Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determina l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciale di cui all'articolo

5-bis, riguardante il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quale i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000 è sospeso fino al 31 dicembre 2006. A tale data l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi, dedotte le somme eventualmente già versate. Nel caso le somme disponibili presso la suddetta contabilità speciale risultassero eccedenti, sono distribuite tra le regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico. Resta fermo l'obbligo dei produttori, ove questo risulti comunque dovuto, al pagamento del prelievo supplementare, alla cui riscossione si applicano i disposti dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito dalla legge 2 aprile 2000, n. 79, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

7-ter. 21. Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciale di cui

all'articolo 5-bis, riguardante il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quale i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000 è sospeso sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi, dedotte le somme eventualmente già versate. Nel caso le somme disponibili presso la suddetta contabilità speciale risultassero eccedenti, sono distribuite tra le regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico. Resta fermo l'obbligo dei produttori, ove questo risulti comunque dovuto, al pagamento del prelievo supplementare, alla cui riscossione si applicano i disposti dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito dalla legge 2 aprile 2000, n. 79, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

7-ter. 23. Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, in deroga ai disposti della legge 26 novembre

1992, n. 468, e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le regioni mettono a disposizione degli acquirenti del latte, entro il 31 marzo 2001, i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione né possono essere utilizzate a tale fine. I relativi saldi contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - spese connesse ad interventi comunitari.

7-ter. 22. Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. In assenza, entro il termine fissato dai regolamenti comunitari, della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo, con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate. Resta fermo l'obbligo dei produttori, ove questo risulti comunque dovuto, al pagamento del prelievo supplementare, alla cui riscossione si applicano i disposti dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito dalla legge 2 aprile 2000, n. 79, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

7-ter. 24. Dozzo.

ART. 7-quater.

(Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281).

Al comma 1, capoverso « ART. 22 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « ART. 22 », commi 2 e 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « ART. 23 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, capoverso « ART. 23 », comma 3, dopo le parole: l'autorità competente aggiungere le seguenti: , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 4. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, capoverso « ART. 22 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « ART. 23 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso « ART. 23 », comma 3, dopo le parole: l'autorità competente aggiungere le seguenti: , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, capoverso « ART. 22 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « ART. 23 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso « ART. 23 », comma 3, dopo le parole: l'autorità competente *aggiungere le seguenti:* , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 3. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, capoverso « ART. 22 », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « ART. 23 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso « ART. 23 », comma 3, dopo le parole: l'autorità competente *aggiungere le seguenti:* , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, capoverso « ART. 23 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso « ART. 23 », comma 3, dopo le parole: l'autorità competente *aggiungere le seguenti:* , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 6. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, capoverso « ART. 23 », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e da esso *con le seguenti:* o da esso.

7-quater. 1. Malentacchi.

Al comma 4, sostituire le parole da: all'Agenzia per le finalità *fino alla fine del comma con le seguenti:* al Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1.

7-quater. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di riscontro di tracce minime ascrivibili a contaminazioni ambientali.

7-quater. 8. Cerulli Irelli.

ART. 7-quinquies.

(Istituzione di un Consorzio obbligatorio).

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: partecipano *aggiungere le seguenti:* i produttori agricoli, le imprese di macellazione e lavorazione delle carni, .

7-quinquies. 1. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 3, dopo le parole: le modalità di istituzione, *di aggiungere le seguenti:* partecipazione pubblica al.

7-quinquies. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4338-4336-ter — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO, VALORIZZAZIONE ED UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (7351)

(A.C. 7351 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato).

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto »;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ministro delle finanze », sono

inserite le seguenti: « e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali »;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-quater. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque de-

rivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge. Per le stesse finalità sono attribuiti al Ministero della difesa, con le modalità e nei limiti del citato articolo 44, comma 4, della presente legge, il 50 per cento dei proventi comunque derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa con procedure diverse da quelle di cui al presente articolo »;

d) il comma 2 è abrogato;

e) al comma 3, le parole: « l'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « la gestione »;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati »;

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque no-

minato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis.

6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti

ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-*quater* »;

h) al comma 7, dopo le parole: « del presente articolo », sono inserite le seguenti: « , salvo quanto diversamente previsto, »;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 5 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 »;

l) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 »;

m) al comma 10, sono soppresse le parole: « e sull'attività delle società di cui al comma 3 »;

n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-*bis*. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-*bis* sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.

10-*quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione ».

2. Fermi restando quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché le procedure di dismissione di immobili del Ministero della difesa, già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che limitano, contrastano o sottopongono a procedimento diverso da quello previsto dall'articolo 3, commi da 86 a 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dall'articolo 19 della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché dall'articolo 32 della medesima legge n. 448 del 1998, gli atti dispositivi, anche di diritto pubblico, di beni o diritti reali appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. Agli immobili del Ministero della difesa inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della citata legge n. 662 del 1996, e inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997, per i quali non vi sia un impegno di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano vincolati ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte di enti locali, con l'impegno di destinazione di uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: e, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente.

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-*quater*, sopprimere l'ultimo periodo.*

1. 13. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

* 1. 1. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

* 1. 5. Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: competente per territorio aggiungere le seguenti: sulla base di comprovate qualità professionali.

1. 2. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

*Al comma 1, lettera g), capoverso 6-*quinq*ues, terzo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.*

* 1. 3. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-quinquies, terzo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

* **1. 6.** Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: competente per territorio aggiungere le seguenti: sulla base di comprovate qualità professionali.

1. 4. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, lettera n), capoverso 10-bis, alinea, sostituire le parole: da 1 con le seguenti: da 01.

1. 20. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37.

1. 11. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare, agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte degli enti locali, con l'impegno di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.

1. 12. *(nuova formulazione)* La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7351 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze).

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'università e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle università ai sensi del primo periodo del presente comma.

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento

l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

3. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.

4. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

5. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986,

n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.

6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: « banche », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « imprese ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso ad università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: salvo che entro novanta giorni fino alla fine del comma.

2. 2. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni.

2. 4. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.

2. 3. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

2. 5. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni.

2. 8. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni, di comune intesa,

2. 6. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni, preferibilmente di comune intesa,

2. 7. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'immobile aggiungere le seguenti: o gli immobili.

2. 9. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presentare apposito aggiungere le seguenti: e dettagliato.

2. 10. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato priori-

tariamente per gli aspetti di salvaguardia ambientale e di messa in sicurezza del territorio,

2. 11. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato prioritariamente per gli aspetti di salvaguardia ambientale,

2. 12. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato nelle sue finalità e nei suoi aspetti operativi,

2. 13. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lo sviluppo,.

2. 14. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: il recupero, l'effettiva.

2. 15. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: la salvaguardia, l'effettiva.

2. 16. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: l'effettiva.

2. 17. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , la messa in atto di interventi di tutela ambientale.

2. 18. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , la messa in atto di interventi di recupero ambientale.

2. 19. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , l'eventuale messa in sicurezza del territorio.

2. 20. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'utilizzo dell'immobile aggiungere le seguenti: o degli immobili.

2. 21. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: In tale ipotesi non si fa luogo fino alla fine del comma.

2. 22. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in favore dell'università aggiungere la seguente: statale.

2. 23. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , ove entro i due anni successivi fino alla fine del periodo.

2. 24. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: trentasei mesi.

2. 25. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta mesi.

2. 26. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: venti mesi.

2. 27. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree costiere, fluviali, lacustri, o aree tutelate dalla vigente normativa in materia ambientale, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.

2. 28. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree costiere, fluviali, lacustri, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.

2. 30. Turrone, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree tutelate dalla vigente normativa in

materia ambientale, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.

- 2. 31.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

- 2. 32.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: I suddetti termini fino a: inutile decorso con le seguenti: Il decorso inutile dei suddetti termini.

- 2. 33.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: ; il loro inutile decorso fino alla fine del comma.

- 2. 34.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: l'obbligo del con la seguente: il.

- 2. 35.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 60.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a con le seguenti: Le saline ed i beni immobili di cui al presente comma, non rientranti nella.

- 2. 43.** La Commissione.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: i beni immobili aggiungere le seguenti: compresi nelle saline, e le saline medesime.

- 2. 36.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: , in quanto non destinabili a riserva naturale,

- 2. 37.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non destinabili a con le seguenti: non rientranti nella.

- 2. 38.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: o al comune.

- 2. 39.** Turrone, De Benetti, Scalia, Proccacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 10. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. »

- 2. 1.** (nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Sono altresì trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi.

2. 40. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* (ex 2. 5, seconda versione) Borrometi, Repetto, Contento, Conte.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3. — *(Disposizioni riguardanti immobili della difesa).* — 1. L'amministrazione della difesa è esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la medesima amministrazione può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. L'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con

modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1992, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

2. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7351 - sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 7351/A, recante disposizioni per lo sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato;

premesso che:

con la normativa in esame si intende dismettere immobili dello Stato, non utilizzati o abbandonati, affinché possano essere oggetto di progetti utili da parte degli enti locali ed altri soggetti;

per realizzare tempestivamente il riutilizzo di tali beni sono previste procedure più rapide, rispetto a quelle previste dalle norme di contabilità vigenti;

al confine tra Bergamo e Azzano S. Paolo è stata costruita dal Ministero delle finanze una struttura da diecimila metri

quadrati, da destinare a centri di servizi, mentre in realtà, la costruzione, iniziata nell'anno 1983, non è stata completata, né mai utilizzata;

alla data di oggi la struttura risulta abbandonata, nonostante una precedente segnalazione della sottoscritta, mediante l'interrogazione parlamentare 4/00372, a cui ha risposto l'allora Ministro delle finanze Vincenzo Visco;

considerato che ormai sono oltre diciassette anni che la costruzione è inseribile;

impegna il Governo

in occasione della futura attuazione della presente legge, in caso di presentazione di progetti sul complesso immobiliare sopracitato, ad accelerare le procedure di esame e di assegnazione, mediante dismissione, della costruzione del Ministero delle finanze.

9/7351/1. Frosio Roncalli.

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge n. 7351, recante disposizioni in materia di immobili pubblici, è stata introdotta una norma interpretativa in materia di alloggi di edilizia pubblica residenziale con l'articolo 2, comma 4;

tale norma prevede che, in merito alla facoltà di riscattare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, se il soggetto avente titolo muore, gli eredi subentrano nel diritto, anche se il deceduto non aveva confermato la richiesta nei termini previsti;

la dizione della norma non specifica se gli eredi siano conviventi dell'avente diritto; solo in tal caso, infatti, si condivide la *ratio* della norma, che dovrebbe essere intesa ad evitare che il coniuge ed i figli dell'avente diritto, residente nell'abitazione relativa al diritto, debbano essere costretti

ad abbandonare l'immobile senza possibilità di riscattarlo, in caso di decesso dell'intestatario della facoltà di riscatto;

considerato che l'acquisto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica interessa una parte cospicua di cittadini,

impegna il Governo

ad emendare la norma in questione, affinché si eviti che il diritto di riscatto, che comunque costituisce un privilegio, possa essere trasmesso per eredità, nel caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto, che abbia presentato la domanda nei termini previsti, a qualunque erede non convivente, in caso di non conferma della domanda stessa da parte dell'avente diritto, erede che potrebbe non avere nessuna necessità di assicurarsi una continuità nell'abitare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma acquisterebbe solo un vantaggio economico ingiustificato rispetto ad altri cittadini.

9/7351/2. Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutato che il presente disegno di legge interviene sulla disciplina della valorizzazione, oltre che della gestione, del patrimonio immobiliare pubblico;

considerata l'esistenza di un'arca, presso il comune di Moriago della Battaglia (Treviso), di proprietà del Ministero delle finanze classificata come bene di interesse storico culturale ai sensi della legge n. 1089 del 1939, in quanto progettata e realizzata nel primo dopoguerra per scopi celebrativi, legati alle vicende della Prima guerra mondiale, che necessita di urgenti interventi finalizzati alla salvaguardia ed al risanamento;

ricordato che detta area, consistente in un lembo estremo di terra che si protende verso il greto del fiume Piave, è denominata « Isola dei Morti » in memoria

dei giovani soldati caduti in combattimento nella tristemente famosa battaglia di Vittorio Veneto;

tenuto conto della graduale erosione che colpisce la suddetta area, a causa del grave dissesto idrogeologico del fiume Piave;

riscontrato, infatti, che le piene dell'autunno 1996 hanno provocato l'erosione di un'ampia fascia di terreno larga 15 metri per una superficie di 5000 metri quadri e la recente alluvione nei mesi di novembre e ottobre scorso ha registrato nuove gravi erosioni, con ulteriore perdita di fascia di territorio e relativa vegetazione locale;

ritenuto inaccettabile l'indifferenza verso un bene demaniale di interesse storico-culturale e di notevole importanza nell'ambito del quartier del Piave;

impegna il Governo

ad adottare, in tempi brevi, concrete misure atte a salvaguardare l'«Isola dei Morti» dall'inesorabile destino di scomparire.

9/7351/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Michielon, Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 7490 prevede che i beni immobili appartenenti allo Stato ed adibiti a luoghi di culto e le relative pertinenze vengano concessi, gratuitamente e senza applicazione di tributi, agli enti ecclesiastici che ne hanno l'uso;

sono emerse situazioni in cui vi sono immobili di proprietà dello Stato che costituiscono semplici pertinenze di immobili adibiti a luoghi di culto di proprietà di enti ecclesiastici. In particolare le Parrocchie S. Maria di Veggiano, Brugine e Campagnola di Brugine risultano usuarie rispettivamente di piccole case parrocchiali

appartenenti al demanio dello Stato. Le citate case parrocchiali — con o senza ricreatorio — costituiscono pertinenze di immobili adibiti a luoghi di culto di proprietà di enti ecclesiastici;

certamente è anche intenzione del legislatore concedere in uso gratuito gli immobili appartenenti allo Stato che costituiscano semplici pertinenze di immobili adibiti a luogo di culto di proprietà di enti ecclesiastici cui, da tempo immemorabile, siano asserviti, essendo questo lo spirito dichiarato nella stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge secondo la quale la norma in questione dovrebbe riguardare le chiese con annesse case canoniche, costruite a carico dello Stato nel quadro delle opere pubbliche realizzate nelle aree oggetto di bonifica integrale, ubicate in diverse regioni;

impegna il Governo

a ritenere ricompresa nello spirito della disposizione approvata anche la concessione in uso gratuito di immobili dello Stato che siano pertinenze di immobili adibiti a luogo di culto di proprietà di enti ecclesiastici.

9/7351/4. Scantamburlo, Saonara.

La Camera,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge esaminato introduce ancora una volta una interpretazione autentica della legge 8 agosto 1977, n. 513 dalla quale si evince e nella quale si rinnova l'intenzione del legislatore — più volte manifestata nel corso degli ultimi anni — di procedere alla dismissione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rispettando e preservando in primo luogo i diritti dei soggetti che vi abitano e dei loro aventi causa;

purtroppo, allo stato, continuano ad essere segnalate situazioni di incertezza interpretativa, soprattutto da parte

delle amministrazioni periferiche dello Stato in ordine alle procedure relative alla dismissione e cessione di codesti immobili;

ribadito ancora una volta che gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 sono da considerarsi a tutti gli effetti alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, così come implicitamente stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 136, laddove si prevede la possibilità di cessione agli stessi conduttori degli alloggi loro assegnati in locazione di cui alla legge n. 640 del 1954, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

inoltre l'articolo 15 della legge n. 136 del 1999, al comma 2, facendo espressamente salva la validità ed efficacia di tutti i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 513 del 1977, ha certamente inteso e voluto confermare la validità ed efficacia dei medesimi contratti relativi agli alloggi edificati ai sensi della legge 640 del 1954, in quanto alloggi di edilizia pubblica residenziale come riconosciuto nel successivo comma 3;

centinaia di famiglie sono interessate a quanto avrebbero già dovuto disporre in ossequio alle citate disposizioni di legge gli uffici centrali e territoriali del demanio al fine di concludere — dopo anni di attesa — le questioni relative alle acquisizioni di alloggi costruiti in base alle leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche;

gli assegnatari di questi alloggi hanno costantemente chiesto, negli ultimi venti anni, informazioni certe alle Aziende Territoriali Edilizia Residenziale, in quanto ente gestore;

quanto disposto non è certamente suscettibile di ulteriori interpretazioni ufficiose o affidate a fonti minori quali circolari ministeriali o pareri di organi consultivi, centrali o periferici, dello Stato, né tantomeno può leggersi in combinato con quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, in tema di trasferimento degli immobili statali agli enti che ne facciano richiesta, in quanto la validità dei contratti preliminari e definitivi di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 136 del 1999 sostanzialmente ha confermato il trasferimento della proprietà degli alloggi ai contraenti assegnatari;

impegna il Governo

ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, atti amministrativi chiari, efficaci e vincolanti per tutti gli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria — centrali e periferici — affinché questi procedano alla definitiva regolarizzazione ed ultimazione delle procedure relative al trasferimento degli alloggi di edilizia pubblica residenziale — fra i quali sono certamente compresi anche quelli realizzati ai sensi della legge 640 del 1954 — oggetto dei contratti preliminari e definitivi stipulati ai sensi della legge 513 del 1977, di cui all'articolo 15 comma 2 della legge n. 136 del 1999.

9/7351/5. Saonara, Voglino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7351, recante disposizioni per lo sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato;

premesso che:

con la istituenda normativa si ha la determinazione finalmente di dismettere immobili dello Stato, non utilizzati, in stato di degrado o che versano in condizioni di abbandono, affinché gli stessi possano essere oggetto di progetti utili da parte di enti locali ed altri soggetti e creare le condizioni per un ritorno degli stessi ad

una fruizione eco-compatibile e che porti alla produzione di reddito attraverso la creazione di attività varie;

per riutilizzare in tempi reali tali beni immobili sono previste procedure abbastanza rapide, oltre allo snellimento di quelle procedure e norme di contabilità vigenti;

sull'intero territorio pugliese e particolarmente lungo le coste della regione ci sono miriadi immobili che avrebbero dovuto essere baluardi di difesa e di avvistamento di orde di invasioni e tali immobili — come le torri aragonesi, classificati come beni di interesse storico culturale ai sensi della legge n. 1089 del 1939, e le caserme dismesse costruite agli inizi del 1900 — necessitano di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia e al risanamento;

dette aree e quelle immediatamente circostanti, consistenti in lembi estremi di terra, sono ricche di reperti archeologici e storici;

non si può accettare, oltre tale limite, l'indifferenza ed il degrado in cui versano tali beni, i quali, se restaurati, sarebbero un elemento del paesaggio garganico, in particolare pugliese, in generale di eccellente fruizione e di altrettanta valorizzazione dell'ambiente circostante,

impegna il Governo

ad accelerare le procedure di assegnazione ad enti locali o ad altri soggetti di tali immobili mediante dismissione degli stessi, con l'impegno che l'ente locale o altri soggetti ristrutturino gli immobili sopra citati nell'arco di tempo di due anni dal momento dell'entrata in possesso e che i fondi da cui l'ente locale deve attingere per restaurare gli immobili in questione siano per il 75 per cento a carico dello Stato e per il restante 25 per cento a carico del bilancio dell'ente a carico del bilancio dell'ente che acquisisce l'immobile. Restano a

carico dell'ente locale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

9/7351/6. Marinacci, Divella, Cuccu, Ricci.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7351, che detta nuove disposizioni finalizzate allo sviluppo, valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato;

premesso che:

con la costituenda normativa si ha l'obiettivo di dismettere, finalmente, immobili dello Stato non utilizzati, che versano in condizioni di degrado ovvero abbandonati, affinché gli stessi possano essere oggetto di progetti utili da parte sia di enti locali che di soggetti privati, in modo da creare le condizioni per un loro impiego ecologicamente compatibile, produttivo di reddito mediante la creazione di attività varie;

oltre lo snellimento di quelle in vigore, sono previste altre procedure amministrative e contabili molto rapide, che consentirebbero il riutilizzo, in tempi brevi, di tali beni immobili;

sul territorio della Sardegna, soprattutto lungo le coste, diversi immobili, come le torri aragonesi, che avrebbero dovuto essere utilizzati come punti di avvistamento di nemici invasori, classificati dalla legge n. 1089 del 1939 come beni di interesse storico-culturale, e le fortificazioni militari costruite nei primi anni del 1990, necessitano di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia ed alla ristrutturazione;

dette aree e quelle immediatamente circostanti sono ricche di reperti archeologici e storici;

il degrado in cui versano di tali beni, accompagnato dall'indifferenza per il loro valore, non sono accettabili: se restaurati, infatti, questi immobili sarebbero

ottimi elementi di valorizzazione paesaggistica nonché di fruizione dell'ambiente circostante,

impegna il Governo

a rendere effettiva l'assegnazione ad enti locali o ad altri soggetti di tali immobili mediante dismissione degli stessi, con l'impegno che l'ente locale o gli altri soggetti sopracitati ristrutturino gli immobili nell'arco di tempo di due

anni dal momento dell'entrata in possesso e che i fondi da cui gli assegnatari devono attingere per restaurare gli immobili in questione siano per il 75 per cento a carico dello Stato e per il restante 25 per cento a carico dell'ente che acquisisce l'immobile. Restano a carico dell'ente locale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

9/7351/7. Massidda, Cuccu, Cicu, Aleffi, Marras.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*